



COMUNE DI BAIANO  
Piazza F. Napolitano – 83022 Baiano (AV)  
Tel. 081-8243041 - Fax 081-8244345

## Ordinanza n. 9 del 3/5/2012

OGGETTO: sicurezza stradale, manutenzione siepi e taglio rami sporgenti lungo le strade;

### Il Commissario Straordinario

**Esaminato** lo stato di fatto delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale;

**Considerato** che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di cadute, di rami protudenti sulla sede viaria, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche.

**Verificato** che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

#### Visti

- l'art. 50 del DLgs 267/2000
- gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del DLgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

Rilevata l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

Sentito il Comando di Polizia Municipale.

### ORDINA

tutti i proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio comunale, dovranno provvedere a:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta funzionalità della strada;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi adiacenti le strade dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, dalla Polizia Provinciale e dal personale addetto al servizio di Polizia Stradale sulle strade provinciali e regionali, ed, in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari/conducenti/detentori inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul web istituzionale e con manifesti.

#### INCARICA

il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

#### RICORDA CHE

in caso di presenza di più proprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

#### RAMMENTA ALTRESI'

- 1) il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.
- 2) avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

3 maggio 2012

Il Commissario Straordinario  
*Dott. Salvatore Palma*